

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3717

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANATO, DAL CANTON MARIA PIA, RUSSO SPENA, STORCHI**

*Presentata il 17 gennaio 1967*

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 10 febbraio 1962, n. 65, veniva assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo annuo di lire 1.750.000.000 per « l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, a condizione che l'Ente provvedesse all'erogazione di un sussidio mensile di almeno lire 6.000 a favore dei sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare povero ».

La legge di cui sopra si discostava dalla proposta presentata — sostanzialmente — in quanto da un lato impegnava l'Ente ad erogare una assistenza non prevista dalla legge istitutiva e dall'altro diminuiva il contributo ordinario richiesto nella proposta da lire 2.500.000.000 a lire 1.750.000.000.

È noto come l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, costituito dalla collettività dei minorati dell'udito e della favella, sia sorto per volontà dei sordomuti stessi che volevano riscattarsi dall'isolamento in cui erano stati relegati dalle prevenzioni e perfino dalla legge che, in un non lon-

tano passato, li classificava talvolta alla stregua dei mindrati psichici.

I sordomuti non intendevano, attraverso l'Ente, rivendicare la qualifica di oggetti della beneficenza pubblica, bensì affermare il loro diritto ad una assistenza riparatrice che li aiutasse a conquistare il loro posto di cittadini tra i cittadini.

Così la legge 21 agosto 1950, n. 698, non promuoveva forme di beneficenza ma stabiliva espressamente i seguenti fini dall'Ente ampiamente ribaditi nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, il cui articolo 2 testualmente stabilisce:

a) agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria per la cura e la prevenzione della sordità;

b) provvedere perché l'educazione fisica dei sordomuti venga sviluppata quale necessario elemento integrativo degli esercizi diretti a conseguire una più vivace elasticità muscolare, specialmente in rapporto agli atti della respirazione e della fonazione;

c) agevolare l'istruzione post-elementare dei sordomuti al fine di elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, istituendo scuole culturali, scuole-laboratorio professio-

nali e corsi di riqualificazione per il più utile recupero dei minorati dell'udito e della favella ed il loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;

d) promuovere le forme di assistenza e previdenza relative alla necessità dei privi dell'udito e della favella e favorire un'adeguata assistenza sociale attraverso i propri uffici centrali e periferici;

e) agevolare l'avviamento al lavoro individuale e collettivo per i sordomuti;

f) agevolare le iniziative per la costruzione e l'acquisto di case di riposo per anziani e l'istituzione di patronati e circoli ricreativi per sordomuti;

g) agevolare una adeguata assistenza e l'eventuale ricovero dei minorati dell'udito e della favella, in attesa di assolvere all'obbligo scolastico, presso gli appositi istituti di istruzione;

h) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei sordomuti;

i) designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'articolo 2, comma quarto, della legge 21 agosto 1950, n. 698;

l) formulare ai competenti organi di vigilanza e di tutela proposte e pareri ai fini della difesa e tutela degli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e di tutela nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per sordomuti, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e leggi successive. Detta attività è esercitata dall'Ente anche nei riguardi di società, comitati ed altre istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, integrata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

m) collaborare per il coordinamento e lo sviluppo delle attività a favore dei sordomuti svolte, nel campo della qualificazione, riqualificazione professionale e della applicazione al lavoro da Enti pubblici e privati, promuovendo - a tal fine - intese fra le istituzioni suddette e compiendo presso di esse ogni altro intervento ritenuto idoneo.

Giova brevemente ricordare la gravissima situazione in cui versava la categoria al momento della istituzione dell'Ente e nei primi anni del suo funzionamento, situazione che è chiaramente descritta dai dati della rilevazione statistica condotta nel 1955 dall'ENS medesimo con la collaborazione del Ministe-

ro dell'interno e dell'ISTAT e che qui di seguito si riportano:

a) 60 per cento dei sordomuti adulti non aveva ricevuto alcuna istruzione;

b) il residuo 40 per cento della popolazione sordomuta adulta aveva ricevuto una istruzione al livello elementare inferiore e nessuna istruzione professionale salvo, per una parte, un avviamento a mestieri artigianali; numerosissimi gli analfabeti di ritorno;

c) inoltre, su di un totale di circa 65.000 sordomuti censiti alcune migliaia presentavano altre minorazioni invalidanti per cui erano da ritenersi inabili ad un proficuo lavoro;

d) la quasi totalità dei sordomuti viveva in completo abbandono, isolata dal resto della società, in stato di disoccupazione o di sottoccupazione.

L'ENS dal giorno della sua fondazione ad oggi, ha operato in tutti i modi possibili per risolvere questa situazione al fine di progressivamente migliorare le condizioni di vita della categoria.

Come è noto ed in particolare agli onorevoli deputati e senatori membri del Gruppo interparlamentare amici dei sordomuti, l'Ente ha impostato e svolge la sua azione in modo conforme alla prevalente metodologia assistenziale in materia di recupero dei minorati, secondo le due grandi direttrici dell'assistenza sociale specialistica e dell'istruzione culturale e professionale.

È così che oggi l'Ente, dopo aver superato grandissime difficoltà di ordine economico-sociale ed organizzativo è riuscito a mettere a disposizione della collettività un servizio sociale, in tutte le province d'Italia, attraverso la progressiva formazione del personale qualificato, mediante appositi corsi di specializzazione.

L'azione di questo servizio si concretizza oltre che nella normale attività di assistenza sociale intesa nell'accezione attuale:

a) nel reperimento dei minori sordi e sordastri attraverso una diagnosi precoce e nel loro avviamento alle apposite scuole speciali per l'istruzione pre-scolastica ed elementare, per eliminare così progressivamente la piaga dello analfabetismo. Come è noto all'istruzione elementare di 7.000 circa sordomuti in età fra i 4 ed i 16 anni, provvedono gli appositi istituti di cui 3 statali (Roma, Milano, Palermo) e 53 dipendenti da province, opere pie e privati, convezionati con il Ministero della pubblica istruzione ai fini del contributo per il pagamento degli insegnanti.

Le rette di ricovero dei piccoli sono corrisposte dalle province in base all'articolo 144

del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

b) nell'avviamento dei giovani sordomuti dimessi per compiuta istruzione elementare, negli istituti professionali e culturali dell'Ente per l'acquisizione di una istruzione superiore;

c) nella organizzazione di una molteplice attività associativa fra i sordi, sia in sede provinciale che in sede nazionale, per l'incremento della cultura, della mutualità e dello sport;

d) nel promuovere attraverso un'azione capillare e di patronato l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, sulla assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti, che proprio per la sua formulazione lacunosa e per la mancanza di una sanzione penale per gli inadempienti, richiede una particolare sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati e spesso energiche azioni di tutela.

È necessario qui evidenziare che prima del sorgere dell'Ente non esistevano in Italia scuole medie o istituti professionali per sordomuti né forme organizzate e specializzate di assistenza sociale a favore dei sordomuti, salvo le benemerite opere locali degli istituti elementari per sordomuti o le piccole associazioni mutualistiche dei sordomuti medesimi.

L'Ente quindi sin dal 1953 quando ebbe assegnato dallo Stato il primo contributo annuo di lire 375 milioni, si preoccupò di istituire corsi di formazione per il personale delle scuole medie e professionali di convitti e di scuole professionali modernamente attrezzate, strumenti indispensabili per l'effettiva riabilitazione dei sordomuti in armonia alle finalità istituzionali. Contemporaneamente lo Ente destinò parte delle entrate alla organizzazione sociale ed all'assistenza sussidiaria in favore dei sordomuti poveri ed inabili.

Nel settore della istruzione media e superiore culturale e professionale, l'Ente in armonia al suo fine primario ha operato il suo maggiore sforzo finanziario ed organizzativo realizzando 20 scuole professionali e culturali, le quali hanno accolto negli ultimi anni circa 5.000 allievi dimettendo decine di diplomati di scuola media, di insegnanti elementari e di geometri, e centinaia di giovani qualificati, specializzati nelle più moderne professioni ai sensi della già richiamata legge n. 308.

Questi giovani vengono avviati alle varie istituzioni e quindi ai vari corsi professionali e culturali dopo una accurata selezione condotta mediante esami psico-tecnici di orienta-

mento professionale. È così che i giovani particolarmente dotati vengono avviati all'istruzione media e superiore, nel mentre quelli più versati per le professioni vengono avviati alle specializzazioni nell'arte tipografica, nella meccanica, nell'elettrotecnica, nella fotoincisione, nella fotocinematografia, nella odontotecnica, nella ceramica, ecc.

Vogliamo qui ricordare, a proposito degli Istituti ENS, quello di studi medi e superiori di Padova fondato nel 1946 sul modello del Gallaudet College di Washington, unico del genere in Europa, e quello di recente inaugurato dall'onorevole Ministro dell'interno. Si tratta del Centro Nazionale ENS per l'istruzione professionale dei sordomuti con sede in via del Casal Lumbroso, sul grande raccordo anulare dell'Aurelia, che accoglie oltre 230 allievi sordomuti e nel quale si concretizza quanto di meglio può essere offerto ai minori in genere per il loro recupero professionale, grazie anche al riconoscimento della scuola in istituto professionale di Stato.

Su queste due direttrici l'Ente nazionale sordomuti ha quindi uniformato la sua azione integrandola però con altre forme assistenziali volte soprattutto a sollevare, per quanto possibile, la parte più bisognosa della categoria.

Così l'Ente nazionale sordomuti è intervenuto erogando speciali sussidi a carattere straordinario ai sordomuti in attesa di prima occupazione o comunque disoccupati; fornendo attrezzi di lavoro in uso ai sordomuti artigiani non in grado di provvedere all'acquisto degli attrezzi necessari al loro mestiere; concedendo apparecchi di protesica acustica ai sordomuti poveri presentanti un residuo uditivo; erogando speciali borse di studio per i figli di sordomuti non abbienti meritevoli di proseguire negli studi; istituendo colonie estive per i minori sordomuti bisognosi di cure elioterapiche e case di riposo per gli anziani non abbienti; promuovendo interventi speciali nel campo medico, in quello morale ed in quello sociale mediante particolari corsi di istruzione per i sordomuti adulti analfabeti.

Né l'ENS ha mai ignorato la gravissima condizione di migliaia di sordomuti per lo più avanti negli anni non più suscettibili di recupero ed inabili a proficuo lavoro, triste retaggio di un passato così recente ancora, intervenendo nei loro confronti — fin dal 1953 — con l'erogazione di un sussidio alimentare di lire 2.000 mensili, poi portato a lire 6.000 a seguito della legge citata.

Con tale provvedimento, la cui natura è facile dedurre, data la esiguità dell'assegno,

L'Ente non intese affatto sostituirsi allo Stato in quello che è uno dei suoi compiti sanciti dall'articolo 38 della Costituzione « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale ».

L'Ente, al contrario, ritiene che il problema del mantenimento dei sordomuti inabili e poveri debba rientrare in un piano generale di legislazione non riservato, quindi, ai soli sordomuti ma a tutti i cittadini inabili al lavoro.

Con la legge del 10 febbraio 1962, n. 65, di cui in premessa, invece, il sussidio elevato alla somma di lire 6.000 mensili ha assunto la figura di finalità propria dell'Ente condizionante però tutte le altre finalità istituzionali dell'Ente medesimo (articolo 2 della citata legge).

Fino allo scorso anno l'Ente ha contribuito a svolgere la sua benemerita attività in armonia al programma tracciato ed ha assicurato le scuole medie e professionali presso convitti a carattere nazionale e la scuola popolare per gli analfabeti per circa 800 posti allievo; ha assicurato l'assistenza sociale a gran parte dei sordomuti attraverso le sezioni provinciali (ma il personale specializzato è notevolmente insufficiente); ha provveduto al collocamento al lavoro presso pubbliche e private aziende di circa 4 mila sordomuti che oggi non rappresentano più un onere a carico della società ma invece elementi produttivi di essa al pari degli altri cittadini; ha avviato tutte le altre forme assistenziali particolarmente necessarie dato l'attuale stato della categoria.

Con il bilancio attuale, però, l'Ente si trova a dover non solo arrestare lo sviluppo necessario dell'opera riabilitativa e di assistenza sociale tanto da estenderla a tutti i sordomuti ed a contenere le altre forme di assistenza, ma addirittura a ridurre tutte le sue attività a causa della lievitazione della spesa, il che rappresenta un vero e grave danno per la collettività nazionale.

Quanto ingiusto ed assurdamente sperequativo sia il trattamento oggi riservato ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare povero appare evidente se solo si consideri la legge 6 agosto 1966, n. 625, in forza della quale viene erogato in favore degli invalidi civili un assegno mensile di assistenza di lire 8.000, con esclusione però dei ciechi e dei sordomuti. Forse i sordomuti sono stati esclusi in quanto si è ritenuto che essi usufruissero già di provvidenze almeno pari a quelle di cui beneficiano i ciechi. Ma la realtà è ben altra.

I sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare povero vengono infatti — come abbiamo detto — assistiti con un sussidio mensile di appena 6 mila lire.

Onorevoli colleghi, voi tutti potete immaginare cosa significhi sordomuto inabile o analfabeta, quali siano le sue condizioni di vita. Tale cittadino aveva in sé integre tutte le facoltà per poter divenire un elemento utile ed attivo ed invece, per colpa della società che non ha provveduto a tempo ad istruirlo e ad avviarlo ad una professione, è rimasto ai margini del consorzio civile, costretto nell'isolamento più degradante e nella ignoranza, abbisognevole di cure e di assistenza continue o addirittura colpito da turbe gravi conseguenti al complesso dei fattori sopra enunciati.

Riteniamo che la società debba ora provvedere con senso di giustizia verso questi suoi membri e riparare in qualche modo alle colpevoli trascuratezze del passato sia con le iniziative per la riabilitazione, dove è possibile, sia con un assegno vitalizio tangibile là dove l'intervento riabilitativo sia ormai impossibile.

La presente proposta di legge non chiede grandi provvidenze, né privilegi, ma si limita a chiedere l'attenzione del Parlamento con l'urgenza che il caso richiede, in modo da avviare, con la gradualità che i sordomuti hanno sempre e saggiamente programmata, a soluzione i problemi di questi nostri fratelli del silenzio che desiderano — in quanto ne hanno tutte le capacità — di divenire elementi utili ed attivi della società.

A tal fine con la presente proposta si chiede che sia assegnato, a decorrere dal presente esercizio, all'Ente un contributo ordinario di lire 3 miliardi annui di cui:

*lire 2.000.000.000:*

1) per assicurare una più completa assistenza ai sordi sia nel reperimento e nella diagnosi precoce, sia nell'organizzazione sociale per un più utile e completo inserimento nella vita del paese (sovvenzioni e casse mutue, assegnazioni di attrezzi di lavoro e protesi acustiche, sviluppo delle colonie per i piccoli minorati dell'udito, case di riposo, corsi di cultura popolare per le decine di migliaia di analfabeti);

2) per assicurare l'assistenza sociale e specialistica ai minorati dell'udito (ivi compresi i sordastri e gli ipoacusici) con l'aumento degli operatori sociali formati negli appositi corsi professionali dell'ENS;

3) per aumentare il numero degli istituti professionali e medi dell'ENS con annessi

convitti per garantire la qualificazione professionale e la cultura di base a tutti i sordi. Le somme destinate per tale finalità dovrebbero in primo luogo — come per il passato — essere impiegate e per la formazione del personale insegnante specializzato e per l'acquisto delle attrezzature e degli impianti e, in un secondo momento, essere impegnate per la gestione degli istituti e delle convivenze. Sarebbe necessario provvedere con urgenza ad assicurare almeno altri mille posti nelle convivenze e nelle scuole.

*lire 1.000.000.000:*

per la necessità contingente di erogare un assegno vitalizio ai sordomuti poveri inabili a proficuo lavoro di almeno lire 10.000 mensili.

All'onere finanziario verrebbe fatto fronte per lire 1.750.000.000 con la copertura derivante dal pari importo già assegnato all'Ente con la legge 10 febbraio 1962, n. 65, e per lire 1.250.000.000 mediante riduzione dello

stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il maggior onere è quindi di lire 1 miliardo e 250 milioni complessivamente.

Onorevoli colleghi, siamo certi che la presente proposta di legge troverà favorevole accoglimento in quanto da un lato non si possono ignorare le necessità di una categoria di cittadini tanto provati dalla sorte, ma così meritevoli di un appoggio concreto da parte della Nazione.

Il provvedimento si inquadra nella moderna visione della sicurezza sociale e concretizza un importante passo sulla via della programmazione economica del settore assistenziale.

L'onere che ne deriva allo Stato è ben poca cosa rispetto ai grandi risultati che sicuramente ne conseguiranno in un breve volgere di anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È assegnato all'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei sordomuti un contributo annuo di lire 3.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, e lire 1.000.000.000 per la erogazione di un assegno vitalizio a favore dei sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti a nucleo familiare indigente nella misura di lire 10.000 mensili.

### ART. 2.

Il fondo per l'erogazione dell'assegno vitalizio verrà gestito dall'Ente secondo le norme di un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'interno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto regolamento dovrà stabilire le norme per la valutazione dell'inabilità e povertà degli aventi diritto, nonché le modalità per l'erogazione dell'assegno.

### ART. 3.

La legge 10 febbraio 1962, n. 65, è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 1966.

### ART. 4.

Alla spesa di lire 3.000.000.000 si farà fronte per lire 1.750.000.000 con le economie derivanti dall'abrogazione della legge 10 febbraio 1962, n. 65, ed al maggior onere di lire 1.250.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinata a fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.